



# **Comunità Montana di Valle Camonica**

## **DETERMINAZIONE**

### **PARCO ADAMELLO**

<b>NUMERO GENERALE</b>	275
<b>DATA</b>	29/05/2025

#### **OGGETTO :**

**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL D.LGS. N. 267/2000. RINNOVO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI PER L'ESECUZIONE DI "NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA CICLOVIA DELL'OGLIO IN VALLE CAMONICA E DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL'ADAMELLO", AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B DELLA LEGGE 120/2020. CIG 9616737E69.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 25 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione assembleare n. 26 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
- con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 250 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la determinazione n. 218 in data 30/04/2025 del responsabile del servizio economico finanziario di applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione 2024 ai sensi degli articoli 175 e 187 del d. lgs. 267/2000 ed ai sensi del vigente regolamento di contabilità dell'ente;

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale n. 54 del 03/02/2023 con la quale è stata avviata la procedura negoziata per la stipula di un Accordo Quadro con più operatori per l'esecuzione degli interventi di "Nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria nell'ambito della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica e di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello", ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b della legge 120/2020 - CIG 9616737E69.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale n. 232 del 10/05/2023 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara per la stipula di Accordo Quadro di cui sopra, ai seguenti operatori economici:

- CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE DI LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A. (C.F. e P.IVA 00966060378), con sede legale in Via Pier Traversari n. 63 a Ravenna (RA), che individua quale consorziata esecutrice CONSORZIO CON.CO.S. Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 04001290404), con sede in Via dell'Industria n. 44 a Santarcangelo di Romagna (RN), il quale a sua volta indica quale consorziata esecutrice GIUDICI SPA (C.F. e P. IVA 00226710168) con sede in Via Rondinera n. 17 a ROGNO (BG);
- ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336) con sede in Loc. Cà Trebbia snc a Gossolengo (PC);
- GRUPPO ITQ S.r.l. (C.F. e P.IVA 04961910264) con sede in Via Della Libertà n. 5/e a Spresiano (TV) in avvalimento con il Consorzio Stabile Opera S.c.a.r.l. (C.F. e P.IVA 15726231002) con sede in Piazza Del Popolo n. 18 a Roma (RM)

per una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto di accordo quadro medesimo e per un importo complessivo di € 2.300.000,00 oltre IVA;

PRESO ATTO che in data 09/06/2023 con nota acclarata al protocollo dell'Ente n.6475 del 13/06/2023, la ditta CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE DI LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A. ha trasmesso la comunicazione da parte della ditta consorziata esecutrice CONSORZIO CON.CO.S. Soc. Coop. della volontà di sostituire, ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del D.Lgs. 50/2016, l'impresa consorziata esecutrice individuata in sede di gara GIUDICI SPA (C.F. e P. IVA 00226710168) con sede in Via Rondinera n. 17 a ROGNO (BG) con l'impresa consorziata LANZETTI DOMENICO SRL (C.F. e P. IVA 02549830988) con sede in Via Medio n. 3 a CETO (BS);

CONSIDERATO che all'art. 5 comma 7 del contratto di Accordo Quadro la Stazione Appaltante si è riservata "[...] la facoltà di rinnovare il contratto di Accordo Quadro per un massimo di ulteriori 2 (due) anni alle stesse condizioni del presente contratto. Entro 60 giorni dalla scadenza naturale del contratto di Accordo Quadro di cui al primo comma, la Comunità Montana di Valle Camonica comunicherà ai contraenti la propria volontà di rinnovare il contratto";

EVIDENZIATO che:

- il Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale ha dato corso a valutazioni tecniche ed economiche propedeutiche a nuove realizzazioni e alla manutenzione straordinaria nell'ambito della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica nonché al potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello;
- in base alle esigenze di gestione di tali interventi e dell'organizzazione del personale assegnato al Servizio, si ritiene opportuno e conveniente procedere mediante il rinnovo del contratto di Accordo Quadro in argomento, quale efficace strumento di attuazione delle attività di nuovi interventi e manutenzione programmata lungo la ciclovia dell'Oglio e all'interno del Parco Regionale dell'Adamello;
- l'istituto dell'Accordo Quadro consente di proseguire la programmazione a medio-lungo termine, al contempo consentendo un risparmio di risorse economiche e organizzative derivanti dall'ottimizzazione della procedura di affidamento degli interventi da realizzare;

CONSIDERATO che

- che in data 12/06/2023 Atto n. 42/2023 è stato sottoscritto con l'operatore economico ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.r.l. il contratto dell'Accordo Quadro (AQ) per una durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un importo complessivo di € 2.300.000,00 oltre IVA;
- che in data 13/06/2023 Atto n. 44/2023 è stato sottoscritto con l'operatore economico GRUPPO ITQ S.r.l. il contratto dell'Accordo Quadro (AQ) per una durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un importo complessivo di € 2.300.000,00 oltre IVA;
- che in data 29/06/2023 Atto n. 50/2023 è stato sottoscritto con l'operatore economico CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE DI LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A. il contratto dell'Accordo Quadro (AQ) per

una durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un importo complessivo di € 2.300.000,00 oltre IVA.

PRESO ATTO che i Contratti di Accordo Quadro in argomento giungeranno a naturale scadenza rispettivamente:

- il giorno 29/06/2025 con il CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE DI LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A.;
- il giorno 12/06/2025 con la ditta ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l.;
- il giorno 13/06/2025 con il GRUPPO ITQ S.r.l.;

EVIDENZIATO che la Comunità Montana di Valle Camonica, per le motivazioni sopra elencate, ritiene opportuno esercitare l'opzione di rinnovo dell'Accordo Quadro in oggetto stipulato con il CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE DI LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A. e stipulato con la ditta ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l., mentre non ritiene opportuno l'esercizio della suddetta opzione per il contratto in essere con il GRUPPO ITQ S.r.l.;

DATO atto, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del contratto di Accordo Quadro, che il Responsabile del Servizio ha comunicato l'intenzione di rinnovare il contratto in argomento:

- alla ditta ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. in data 24/03/2025, prot. n. 0003433.XI.10/PA;
- al CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE DI LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P. in data 24/03/2025, prot. n. 0003437.XI.10/PA;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
  - il fine che con il rinnovo contrattuale si intende perseguire;
  - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;
- l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO CHE, con espresso richiamo all'art. 4 del contratto di Accordo Quadro in essere:

- l'importo massimo delle prestazioni che saranno svolte dagli operatori economici aggiudicatari degli Appalti specifici, in attuazione dell'Accordo Quadro, al netto della percentuale di ribasso offerta, ammonta complessivamente a € 2.300.000,00 oltre IVA nelle misure di legge. L'importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli contratti di appalto specifici ad oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. Con il presente atto, la Comunità Montana di Valle Camonica intende esercitare la facoltà prevista dall'art. 4 del contratto di Accordo Quadro in

- essere, incrementando l'importo complessivo dello stesso per un massimo di ulteriori € 1.300.000,00 oltre IVA;
- la durata del rinnovo dell'Accordo Quadro sarà di anni 2 (due) anni, decorrenti dalla data di stipula del medesimo;
  - l'Amministrazione non assume alcun impegno e gli operatori economici non vantano alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti; gli operatori economici non potranno avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti di appalto specifici, nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione), nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse essere stipulato alcun contratto di appalto specifico (salvo l'importo minimo garantito di € 140.000,00) e quindi affidata alcuna prestazione e/o dovessero essere stipulati contratti di appalto specifici e, conseguentemente, affidate prestazioni per importi complessivamente inferiori all'importo massimo previsto.
  - gli operatori economici sono vincolati all'esecuzione delle prestazioni che, in attuazione del presente Accordo Quadro, saranno eventualmente loro affidate con i singoli contratti di appalto specifici, qualunque risulti essere l'importo di ciascuno di essi e/o complessivo finale, nei limiti definiti dal contratto di Accordo Quadro.

RILEVATO che, alla luce della natura bifasica della procedura in oggetto, nonché della natura di contratto normativo dell'Accordo Quadro, non è la stipulazione dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie e il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi singoli affidamenti che verranno determinati con appositi contratti attuativi. La copertura finanziaria degli interventi sarà pertanto assicurata tramite somme di volta in volta stanziare in relazione ai singoli affidamenti che verranno determinati nel corso della vigenza dell'Accordo Quadro, e delle stesse verrà dato atto nell'ambito dei singoli affidamenti;

RITENUTO di poter dare corso alla suddetta procedura, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 vigente in materia di contratti pubblici al momento della stipula del contratto di Accordo Quadro in essere;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "*Impegno di spesa*";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono

essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

### **DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che gli operatori economici con i quali verrà rinnovato l'Accordo Quadro in essere, sono i seguenti:
  - CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE DI LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A. (C.F. e P.IVA 00966060378), con sede legale in Via Pier Traversari n. 63 a Ravenna (RA), che individua quale consorziata esecutrice CONSORZIO CON.CO.S. Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 04001290404), con sede in Via dell'Industria n. 44 a Santarcangelo di Romagna (RN), il quale a sua volta indica quale consorziata esecutrice LANZETTI DOMENICO S.R.L. (C.F. e P. IVA 02549830988) con sede in Via Medio n. 3 a Ceto (BS);
  - ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336) con sede in Loc. Cà Trebbia snc a Gossolengo (PC);
3. di disporre, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del contratto di Accordo Quadro in essere, il rinnovo dello stesso con gli operatori economici sopra individuati, fatta salva la verifica della permanenza in capo agli stessi dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del D.Lgs. 50/2016;
4. di dare atto che la durata del contratto di rinnovo del Accordo Quadro in essere è di 2 (due) anni decorrenti dalla data di stipula del medesimo e che l'importo del contratto di rinnovo è di ulteriori € 1.300.000,00 oltre IVA;
5. di dare atto che alla procedura è stato attribuito il CIG 9616737E69;
6. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parco Adamello

**Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.**

